

STATUTO

**AMICINFERMIERI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELVEDERE MARITTIMO CS
VIA SANT'ANTONIO ABATE SNC
Numero REA: CS - 272101
Codice fiscale: 04009980782
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art.1 E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di	
	Belvedere Marittimo all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di	
	attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale denominata:	
	"AMICINFERMIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire,trasferire o	
	sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,	
	succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonchè trasferire la sede legale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di	
	sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra	
	indicato.	
	La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.	
	A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni	
	momento con un preavviso di 180 (centottanta) giorni con le modalità di cui ai	
	presenti patti sociali.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti patti sociali si fa	
	riferimento ai relativi regolamenti attuativi approvati dall'assemblea dei soci e si	
	applicano le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di legge sulle	
	cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed	
	integrazioni, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio, si accerti il	

	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di	
	stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni,	
	semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso	
	sotto il limite delle venti unità.	
	Art. 2 – Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo Unitario Italiano. Potrà aderire ad altri Organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche,cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991 non ha scopo di	
	lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi, incluse le attività	
	soggette ad autorizzazione di cui all'art. 3 della legge regionale 18 Luglio 2008, n.	
	24, nonché le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4	
	della legge 381/1991.	

	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori o beni e servizi nei settori	
	di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul	
	mercato.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della legge 3 aprile 2001	
	n.142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce,	
	comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate	
	da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della	
	parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo	
	precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	- Assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province,	
	Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonchè da privati, incarichi per redigere piani	

	e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nel settore dei	
	servizi sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione di forniture, la	
	costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti settori o servizi:	
	-- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica;	
	centri di servizi per l'infanzia, prevenzione, promozione ed aggregazione sociale;	
	assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare; interventi per	
	l'integrazione sociale; affidamenti etero familiari; interventi connessi alle	
	competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie; servizi residenziali,	
	semi-residenziali e diurni (gruppi appartamento, Comunità educativo-assistenziale,	
	Comunità terapeutica, case di riposo); centri di vacanza; studi e ricerche,	
	programmazione, consulenza ed assistenza per l'elaborazione dei piani socio	
	assistenziali e sanitari.	
	- Attività sanitarie, socio-sanitarie ed educative, incluse le attività soggette ad	
	autorizzazione di cui all'art. 3 della legge regionale 18 Luglio 2008, n. 24,	
	nonchè le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; attività connesse con la prevenzione,	
	diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività	
	attinenti a tali campi; Attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ivi	
	compresa l'attività sanitaria e diagnostica, la gestione di servizi di telemedicina,	
	centri prelievi, ambulatori e laboratori di analisi cliniche, chimiche,	
	microbiologiche, sierologiche e affini, ovvero attività attinenti a tali campi; attività	
	di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro ovvero attività attinenti a	
	tali campi; attività di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale ovvero	
	attività attinenti a tali campi; attività di formazione professionale per operatori	
	sanitari e per utenti, di produzione di sussidi didattici ovvero attività attinenti a tali	

	campi; attività produttive (agricoltura, industria, artigianato, pesca) finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili, anche temporaneamente	
	e comunque a rischio di emarginazione ovvero attività attinenti a tali campi; attività	
	di progettazione e di programmazione di servizi per la collettività sia in campo	
	sanitario sia in ogni altro settore per l'erogazione di prestazione ai cittadini ovvero	
	attività attinenti a tali campi.	
	- Attività di gestione di servizi di trasporto sanitario e socio-sanitario, ordinario e di	
	emergenza-urgenza, mediante ambulanze, autoambulanze, mezzi attrezzati e	
	veicoli speciali, per il trasporto di persone malate, infortunate, disabili o non	
	autosufficienti, nonché il trasporto di organi, materiale biologico, farmaci,	
	dispositivi medici e presidi sanitari, nel rispetto della normativa vigente e previa	
	autorizzazione delle competenti autorità sanitarie.	
	Tali servizi potranno essere svolti in forma diretta o in convenzione con enti	
	pubblici e privati, aziende sanitarie, ospedali, strutture socio-sanitarie, enti del	
	Terzo Settore e soggetti privati.	
	- Attività di gestione di servizi di supporto amministrativo e di disbrigo pratiche in	
	ambito sanitario e socio-sanitario, a favore di cittadini, famiglie, persone fragili e	
	non autosufficienti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	l'assistenza nella predisposizione e presentazione di domande, istanze e	
	documentazione sanitaria presso enti pubblici e privati; il supporto per pratiche	
	relative a Aziende Sanitarie Locali (ASL), aziende ospedaliere, medici di medicina	
	generale, pediatri di libera scelta e strutture sanitarie pubbliche e private; l'attività	
	di orientamento e accompagnamento per pratiche connesse a esenzioni sanitarie,	
	riconoscimento dell'invalidità civile, dello stato di handicap, dell'indennità di	
	accompagnamento, nonché per l'ottenimento di protesi e ausili sanitari; il supporto	

	per pratiche relative a prenotazioni sanitarie, piani terapeutici, servizi domiciliari,	
	Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e cure territoriali; lo svolgimento di attività	
	di segretariato sociale e sanitario, informazione, orientamento e accompagnamento	
	ai servizi del sistema sanitario e socio-sanitario.	
	- Attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di	
	strutture residenziali, semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e per	
	interventi comunque denominati per l'erogazione di prestazione di servizi sanitari,	
	di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e	
	di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di educazione sociale,	
	sanitaria e ambientale ovvero attività attinenti a tali campi.	
	Tutte le prestazioni si intendono offerte a tutti i cittadini ed in particolare a quelli a	
	rischio di emarginazione quali: anziani, minori, handicappati fisici e psichici,	
	tossicodipendenti, immigrati, nomadi, ragazze madri ed altri soggetti a rischio di	
	emarginazione sociale.	
	- Attività di tutela della salute, della dignità e per le pari opportunità della donna	
	attraverso la gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di	
	strutture destinate a tali servizi per interventi negli: asili nido, consultori familiari,	
	centri donna, centri contro la violenza, o comunque denominati.	
	- Ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione bar, spaccio, mense,	
	alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni civili ed	
	industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi, lettura contatori acqua, gas ed	
	elettricità con relativa riscossione canoni, gestione impianti di depurazione delle	
	acque reflue e di vegetazione, disinquinamento in relazione alle attività produttive	
	e civili, progettazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio	
	energetico, servizi termoeenergetici e gestione del calore, gestione e manutenzione	

	impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali, affissione e pubblicità, trasporto	
	persone, servizi reali alle imprese, raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti	
	solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di rifiuto,	
	vetro, carta, metalli etc., per eseguirli direttamente o per farli eseguire ai propri soci	
	cooperatori o in compartecipazione con essi.	
	- Gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di centri sportivi, campi	
	di calcio e piscine, palestre, centri di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di	
	parcheggio.	
	- Svolgere attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore	
	della formazione professionale, gestire corsi di formazione professionale	
	autonomamente o in convenzione con enti pubblici o privati, elaborare progetti	
	nell'ambito delle iniziative della comunità europea, elaborare programmi di	
	intervento in tutti i settori menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto di	
	enti pubblici e/o privati progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché fornire	
	assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono attività	
	formative, organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage aziendali e	
	formativi, visite guidate, etc., svolgere attività finalizzate al prolungamento	
	dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne; organizzare per conto	
	proprio e/o per conto terzi, manifestazioni musicali, teatrali e di spettacoli in	
	genere; affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati, attrezzature	
	informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività, svolgere attività di	
	volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che	
	svolgono attività di volontariato.	
	- Attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati servizi	
	e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni	

	sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; fornire	
	servizi reali alle piccole e medie imprese; pubblicare riviste, news-letter e materiale	
	informativo nei settori indicati ai precedenti punti.	
	- Attività di progettazione, sviluppo ed implementazione di sistemi, software ed	
	applicativi nell'ambito del settore informatico e delle tecnologie innovative (TIC).	
	- La coltivazione dei fondi agricoli - apportati dai soci o a qualsiasi titolo concessi	
	in gestione alla società stessa – la selvicoltura e l'allevamento di animali, ossia tutte	
	quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase	
	necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o	
	possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;	
	- le attività “connesse” alle precedenti, quindi tutte quelle esercitate dalla stessa	
	società e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,	
	commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti	
	prevalentemente dalla coltivazione del/i fondi o del bosco o dall' allevamento di	
	animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante	
	l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente	
	impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione	
	del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità	
	come definite dalla legge.	
	In particolare, la cooperativa può:	
	- svolgere tutte le attività e operazioni utili all'efficace progettazione, gestione e/o	
	conduzione, ivi compresa la coltivazione, riconversione e riqualificazione, dei	
	fondi agricoli e del territorio rurale, in maniera stabile o temporanea, in proprio e/o	
	per conto terzi, ponendo particolare riguardo ai principi della permacultura e	
	dell'agricoltura biologica, sinergica e biodinamica, nonché di ogni altra teoria o	

	metodo che privilegi la gestione etica della terra e una visione olistica del rapporto	
	con il territorio-ambiente e tra individui;	
	- svolgere attività agromeccanica;	
	- intraprendere lavorazioni agricole e forestali, a favore di terzi con mezzi propri;	
	eseguire progettazione, piantumazione di colture vegetali e arredo a verde anche	
	per conto terzi, nonchè effettuare attività di progettazione e manutenzione rivolte al	
	verde pubblico e privato;	
	- acquistare, affittare, assumere in gestione,in qualsiasi forma, in proprio e/o per	
	conto terzi, da privati o da Enti pubblici, in Italia o all'estero, terreni,fabbricati e	
	concessioni demaniali allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista	
	agricolo e/o forestale e servizi/settori connessi all'agricoltura, silvicoltura e	
	zootecnia;	
	- promuovere e valorizzare il comparto della agricoltura sociale, attraverso la	
	realizzazione di tutte quelle attività agricole e connesse che generano benessere nei	
	confronti di persone svantaggiate;	
	- promuovere, organizzare e gestire in maniera stabile o temporanea in proprio e/o	
	per conto terzi, allevamenti zootecnici e ittici in acqua salata e in acqua dolce,	
	nonché svolgere attività di macellazione;	
	- operare nel comparto agricolo-forestale, agroalimentare, agroenergetico,	
	agroindustriale, ovvero produrre, raccogliere, trasformare, lavorare, conservare,	
	confezionare e commercializzare beni e prodotti provenienti dalla conduzione unita	
	o divisa dei fondi agricoli da parte dei soci, nonchè la gestione di ogni iniziativa	
	valida per l'utilizzo dei sottoprodotti, ivi comprese tutte le attività connesse ai	
	comparti suindicati nei limiti previsti dalle leggi in materia;	
	- operare nei comparti vitivinicolo ed oleario, in ogni aspetto e forma, per	

	promuovere, produrre e commercializzare vino, olio e loro sottoprodotti, con	
	particolare attenzione al loro valore culturale e al rapporto con il territorio;	
	- effettuare attività di apicoltura e elicoltura;	
	- promuovere e sostenere la conservazione, tutela e valorizzazione del paesaggio	
	agrarario e del mondo rurale, negli ambiti di pertinenza e competenza delle proprie	
	attività agricole e complementari, anche attraverso la costituzione e/o il	
	consolidamento di una rete rurale della sostenibilità, composta da persone singole,	
	associazioni, cooperative, aziende, ecc.;	
	- sviluppare iniziative e diffondere buone pratiche in campo agricolo,	
	agroalimentare, agroenergetico, agroindustriale, ecologico-ambientale,	
	educativo-didattico, turistico e salute/ benessere olistici ed altri servizi connessi	
	con le attività agricole esercitate;	
	- promuovere e sostenere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della green	
	economy (economia verde) e dei green jobs (lavori verdi), relativi alle attività	
	agricole e connesse dalla stessa società esercitate;	
	- promuovere, organizzare e gestire la nascita di GAS (Gruppi di Acquisto	
	Solidale) e GAT (Gruppi Acquisto Terreni), di Ecovillaggi e simili incentrati sulla	
	valorizzazione del settore della agricoltura e silvicoltura, anche favorendo	
	collaborazioni e confronti, nonché promuovendo convenzioni con aziende	
	pubbliche e private per l'acquisto dei prodotti/servizi agricoli e connessi, in	
	forma organizzata;	
	- garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali proprie e dei	
	Soci, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni	
	idrauliche, bonifiche dei terreni, costruzione e ristrutturazione dei fabbricati, etc.;	
	- assumere servizi di progettazione e realizzazione di interventi	

	agricolo-idraulico-forestali ed ambientali di ogni genere e tipo, ivi compresa la	
	ingegneria naturalistica, nonchè lavori di bonifica nel rispetto dei limiti previsti per	
	il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);	
	- svolgere attività agrituristica, di turismo rurale consapevole e responsabile, di	
	ecoturismo, di fattoria didattica, fattoria sociale ed ecofattoria, di	
	ortofloro-vivaistica, orti sociali e, quindi, acquistare, affittare o assumere in	
	gestione e/o comodato, a vario titolo, terreni e manufatti, nonchè costruire o	
	ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle attività	
	agricole e connesse/complementari esercitate dalla società;	
	- svolgere attività ricreative, educative, comunicative, didattiche e culturali	
	finalizzate alla riscoperta del patrimoniogricolo-forestale, enogastronomico,	
	etnoantropologicoartigianale ed ambientale del territorio rurale quali corsi,	
	seminari, workshop, percorsi, visite guidate e simili o complementari;	
	- svolgere attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei	
	processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa	
	delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;	
	- effettuare attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agrofaunistiche,	
	escursionismo, onoterapia, ippoterapia e attività affini, nell'ambito territoriale	
	dell'attività agricola esercitata;	
	- collaborare con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con gli enti pubblici	
	o privati per scambiare dati, esperienze e competenze specifiche, nonchè	
	impegnarsi a guidare e gestire studenti e tirocinanti, nei limiti previsti dalle norme	
	vigenti in materia di imprese agricole;	
	- organizzare e gestire, anche con formula residenziale, campi scuola, campi di	
	volontariato e campi di formazione-tirocinio e addestramento, rivolti ad utenti di	

	ogni natura, età e condizioni socio-economiche, relativamente alle attività agricole	
	e connesse dalla cooperativa esercitate;	
	- promuovere specifici corsi di formazione, formazione- tirocinio-addestramento e	
	informazione e approfondimento, relativamente alle attività agricole e connesse	
	dalla cooperativa esercitate.	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel rispetto delle norme tempo	
	per tempo vigenti.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni	
	lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se	
	ne presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati,	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte	
	dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento	

	approvato dall'assemblea.	
	E'tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà svolgere attività di promozione, assistenza tecnica,	
	consulenza e formazione per la costituzione e lo sviluppo di nuove cooperative	
	operanti nel settore socio-sanitario, anche partecipando al capitale sociale delle	
	stesse.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci operatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una preparazione	
	teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano una preparazione	
	teorica e pratica nonchè capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da	
	svolgere anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo;	

	d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà essere corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. La	
	cooperativa dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi	
	allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico	
	ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa;	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di	
	medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in	
	cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Il socio può operare anche come libero professionista titolare di partita IVA, purché	

	tale attività sia svolta in via prevalente a favore della Cooperativa o di soggetti da	
	essa indicati, e non configuri situazioni di concorrenza o conflitto di interessi.	
	Ogni socio è libero di valorizzare le proprie competenze, ma si impegna a farlo in	
	modo coerente con gli obiettivi comuni, evitando sovrapposizioni o concorrenza	
	con i servizi principali della cooperativa sullo stesso territorio o verso la stessa	
	clientela.	
	Per garantire chiarezza e fiducia reciproca, la cooperativa promuove un patto di	
	collaborazione prevalente, che assicura: il corretto equilibrio tra attività personale e	
	attività svolta in nome della cooperativa, il rispetto dei confini territoriali e del	
	pubblico di riferimento, l'utilizzo corretto del marchio, dell'immagine e delle	
	tariffe comuni, la piena trasparenza nei rapporti con pazienti e partner.	
	Eventuali attività esterne possono essere valutate e autorizzate dal Consiglio di	
	Amministrazione, purché non creino conflitti d'interesse né rischi di sottrazione di	
	clientela.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci operatori di cui alle lettere a), b) e c) del	
	precedente articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che in possesso	
	dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro	

	formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo	
	amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 dei presenti patti sociali, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art.11 dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza	
	del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con	
	conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	

	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a società	
	che operino in concorrenza con la cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta nei presenti patti sociali;	
	g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c) d), e), f) e g), la domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio tutte le	
	indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga	
	opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, ai fini della valutazione della domanda di ammissione a	
	socio, può prevedere, ove lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze	
	organizzative della Cooperativa, alla natura dell'attività da svolgere e alla necessità	
	di verificare l'effettiva condivisione dei valori mutualistici, un preliminare periodo	
	di collaborazione esterna con il candidato. Tale periodo è finalizzato alla	
	conoscenza reciproca, alla verifica della compatibilità professionale, organizzativa	
	ed etica del candidato con le finalità e le esigenze della Cooperativa, nonché alla	
	valutazione della sua idoneità all'eventuale successivo inserimento nella	
	compagine sociale. Il rapporto di collaborazione esterna è disciplinato da separato	
	contratto e non attribuisce la qualità di socio, né i diritti amministrativi,	
	patrimoniali o mutualistici connessi alla partecipazione sociale. All'esito della fase	
	preliminare, l'organo amministrativo può:	
	a) rigettare la domanda di ammissione;	
	b) ammettere il candidato come socio ordinario;	
	c) ove ne ricorrano i presupposti, ammetterlo nella categoria speciale;	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di	
	cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a	

	cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia	
	effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla	
	delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In	
	tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea	
	dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa	
	allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante conferimento	
	di denaro, beni in natura o crediti. Sono consentiti versamenti aggiuntivi e	
	successivi della quota capitale.	
	- Della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	

	approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti	
	o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o scioglimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per	

	qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei presenti	
	patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto	
	attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti sociali, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60	
	(sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta o ai	
	pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	

	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5,	
	o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	
	contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento,	
	indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontario presso la	
	cooperativa;	
	g) che, in presenza di cause oggettive come ad esempio la perdita di un appalto di	
	lavoro, la cooperativa si trovi nell'impossibilità di offrire occasioni di lavoro;	
	h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma	
	iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	i) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dai patti sociali, nonché dalle deliberazioni adottate degli organi sociali, dal	
	regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	l) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma, nonché nei	
	confronti del socio che venga condannato per reati che importino	
	l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto o nei	
	confronti del socio che venga sottoposto a procedure concorsuali;	

	m) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	n) che venga considerato socio inattivo quando, per un periodo continuativo	
	superiore a dodici (12) mesi, per qualsiasi motivo non abbia svolto alcuna attività	
	lavorativa nell'ambito della Cooperativa. Decorso tale termine, il Consiglio di	
	Amministrazione può deliberare, con propria motivata decisione, l'esclusione del	
	socio ai sensi dell'articolo 2533 del Codice Civile, per venir meno del rapporto	
	mutualistico. L'esclusione è disposta automaticamente in presenza del requisito	
	oggettivo dell'inattività continuativa di dodici mesi, senza che ciò comporti	
	valutazioni di natura disciplinare, e non attribuisce al socio diritto ad alcun	
	indennizzo o risarcimento. Il socio escluso è informato per iscritto della delibera	
	del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione per inattività non pregiudica il	
	diritto del socio a richiedere una nuova ammissione, qualora si ripristinino le	
	condizioni per un effettivo rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può	
	attivare la procedura arbitrale di cui ai presenti patti sociali.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione	

	dell'Arbitro di cui ai presenti patti sociali.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo articolo 28,	
	lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della	
	erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno facoltà di	
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f), g) ed h), dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	

	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dei presenti patti sociali, possono	
	essere soci della cooperativa i soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati	
	ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 c.c.	
	Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della	
	emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Pertanto il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro	

	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci con cui devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) per quanto non stabilito dai presenti patti i diritti patrimoniali di partecipazione	
	agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione è maggiorato del 2% (due per cento)	
	rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni 500 (cinquecento virgola zero zero)	
	Euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve comportare	
	riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni.	
	Al socio sovventore che detenga più di 10.000 (diecimila virgola zero zero) Euro di	
	capitale sociale spetta il diritto di esaminare attraverso un rappresentante,	
	eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e	

	delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se	
	esiste, il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento	
	aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dalla	
	legge, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore, se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli	
	utili e nel rimborso del capitale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare	
	non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle	
	Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento virgola zero zero).	

	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non	
	inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa	
	hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero	
	valore nominale, eventualmente rivalutato.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve comportare	
	riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per	
	la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o	
	quote.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati	
	dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste	
	inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione	
	maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini	
	previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dei patti sociali e degli altri atti interni, limitatamente alle	
	disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 - Assemblea speciale	

	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la	
	quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci	
	dalla legge e dai presenti patti, viene convocata dall'organo amministrativo della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni	
	azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può	
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;	
	provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli	
	interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	società.	
	Art. 23 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime.	
	Art. 24 - Liquidazione delle azioni del socio finanziatore.	
	In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di recesso, la liquidazione delle	
	azioni del socio sovventore e dei possessori di azione di partecipazione cooperativa	
	ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente	
	maturati e quote parte di riserve anche di sovrapprezzo.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo 25 - Ristorni	

	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito	
	regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di azioni di sovvenzione e di azioni di partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito	
	regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione corrisposta	
	ai soci e/o la loro qualifica professionale.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna	
	del valore non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) né superiore	
	ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;	

	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge o	
	dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c. acquistare o rimborsare	
	quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo	
	comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli	
	utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio	
	regolarmente approvato.	
	Art. 27 - Vincoli sulle quote e loro alienazione Le quote non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la	
	società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	

	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione	
	alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,	
	entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare	
	la procedura arbitrale di cui ai presenti patti.	
	Art. 28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	

	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai patti sociali;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai	
	fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria che può essere, in tutto o in parte, qualificata come	
	divisibile dall'Assemblea, con deliberazione adottata in sede di approvazione del	
	bilancio, nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio di mutualità	
	prevalente. Le riserve divisibili possono essere assegnate ai soci attraverso	
	l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 ovvero mediante	
	aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di	
	nuove azioni.	
	g) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una	
	volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla	
	sede sociale, purchè in Italia.	

	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito mediante	
	lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, il	
	revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in sede di convocazione, che la	
	partecipazione all'assemblea e l'esercizio dei diritti di voto avvengano anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l'identificazione dei	
	partecipanti, la loro partecipazione effettiva e simultanea alla discussione, la	
	possibilità di intervenire, ascoltare e votare in tempo reale, la tracciabilità delle	
	operazioni di voto.	
	In tal caso, l'avviso di convocazione dovrà indicare in modo espresso: la possibilità	
	di partecipare da remoto, le modalità tecniche di collegamento, il sistema	
	telematico utilizzato (piattaforma o link), le eventuali istruzioni operative per	

37 di 48

	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al	
	revisore ed ai sindaci, se nominati, e delibera sulla loro responsabilità;	
	7) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei presenti patti sociali;	
	8) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	9) delibera di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	10) approva i regolamenti interni;	
	11) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dai	
	presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che l'organo amministrativo	
	lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro	
	approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto,	
	senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.	
	Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione	
	del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le	
	deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre	
	cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	in conformità e con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve essere	
	conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto appartenente	

	alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia	
	amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per come disposto	
	dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione: in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice	
	Presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio designato nello stesso	
	modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 35 - Amministrazione	
	La cooperativa adotta il sistema ordinario o tradizionale di amministrazione,	
	pertanto è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento	
	della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea	
	dei soci che ne determina di volta in volta il numero.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della	
	cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza	
	del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone	

	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000 (diecimila virgola zero	
	zero) euro di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei componenti del	
	consiglio di amministrazione.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai sindaci	
	effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano	
	informati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	

	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che, pertanto, è investito	
	di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati	
	all'assemblea dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	

	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed	
	in giudizio.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della	
	cooperativa spetta al Presidente del consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati,	
	nei limiti delle deleghe conferite.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, institori e procuratori	
	speciali.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure	
	per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli	
	amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero	
	consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,	

	che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio	
	di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea e rimangono in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità	
	dei presenti patti sociali è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un	
	compenso per l'attività svolta in ragione dell'incarico, oltre al rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle proprie funzioni.	
	L'ammontare e le modalità di erogazione dei compensi sono stabiliti	
	dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel	
	rispetto dei principi di proporzionalità e congruità previsti dalla normativa vigente	
	e, in particolare, dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.	
	I compensi non possono in alcun caso eccedere i limiti previsti per incarichi	
	analoghi in enti con attività e dimensioni simili e non possono costituire forma	
	diretta o indiretta di distribuzione di utili sociali.	
	È sempre ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'espletamento dell'incarico, anche nel caso in cui non sia previsto alcun	
	compenso.	
	L'Assemblea può altresì deliberare la corresponsione di gettoni di presenza per la	
	partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei	
	medesimi criteri di proporzionalità e congruità.	

	Ogni deliberazione in materia di compensi o rimborsi deve risultare dal verbale	
	dell'Assemblea e rispettare i principi di trasparenza e corretta gestione delle risorse.	
	Art. 36 - Collegio Sindacale e Revisore	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento	
	della nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000 (diecimila virgola zero	
	zero) euro di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei componenti il	
	Collegio Sindacale.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello	
	stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade	
	dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con	
	decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la	
	disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e fatte salve le	
	controversie che per legge non possono essere oggetto di arbitrato e fatte salve,	
	comunque, le modifiche legislative successivamente intervenute nonché eventuali	
	pronunce della Corte Costituzionale declaratorie dell'illegittimità di norme emanate	
	in materia:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori, revisore o sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione	

	della nomina alla carica di amministratore, revisore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente	
	della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede della società.	
	In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	L'Arbitro deciderà secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n.	
	5/2003.	
	L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo proroga di detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.	
	5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio.	
	L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e	
	le comunica alle parti. In ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	

	obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della	
	sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e dai possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 28 lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Pertanto i soci sovventori ed i possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale,	
	più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da	
	sovrapprezzo.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dai presenti patti	